

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO UNIFICATA PER I COMUNI ADERENTI AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO UNITARIO DELL'UNIONE VALDERA

Art. 1. Istituzione della Commissione intercomunale per il paesaggio

1. È istituita, per i Comuni che hanno approvato il Regolamento Edilizio Unitario (R.E.U.), la Commissione intercomunale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni Valdera con le funzioni di cui all'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), così come sostituito dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dell'art. 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri obbligatori previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali.

3. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica in materia di tutela paesaggistico - ambientale dei Comuni appartenenti all'Unione Valdera che hanno approvato il Regolamento Edilizio Unitario. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente Regolamento.

Art. 2. Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da n. 3 membri nominati dalla Giunta dell'Unione secondo i criteri definiti dall'art. 153 della legge regionale 65/2014 e dalla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 92/2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente, basata sulla comparazione dei curriculum delle candidature presentate.

2. In seno alla commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) professionisti che siano, o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie.

3. La Giunta dell'Unione a titolo preferenziale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 153 della legge regionale citata, deve garantire il rispetto del criterio della multidisciplinarietà nella nomina dei componenti della Commissione.

4. La Giunta dell'Unione nomina inoltre n 3 candidati supplenti per casi di dimissioni o decadenza dei membri eletti.
5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni salvo scioglimento anticipato ed alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina di una nuova.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al dirigente dell'Area Tecnica dell'Unione il quale provvederà alla sostituzione del membro dimissionario, o decaduto, con un membro supplente individuato dalla Giunta dell'Unione ai sensi del precedente art. 2, comma 4.
3. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
4. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al successivo art. 4;
 - b) per assenze ingiustificate indicate al successivo art 5.
5. La decadenza è dichiarata dalla dal dirigente dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni.
6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'atto che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Casi di incompatibilità

1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere consigliere comunale, circoscrizionale o membro delle Giunte comunali;
 - b) non può essere contestualmente membro della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite nei comuni;
 - c) non può svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolge le relative funzioni;
 - d) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con l'Unione, i Comuni ad essa aderenti, Aziende o Società da questi dipendenti;
 - e) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica;
 - f) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione Valdera o con l'Unione Valdera stessa;

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 5. Casi di decadenza dei commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute complessive nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 4.
3. I membri della commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al dirigente dell'Area Tecnica dell'Unione le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal dirigente dell'Area Tecnica dell'Unione e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 6. Funzionamento della Commissione per il paesaggio.

1. La Commissione si riunisce presso la sede territoriale dell'Unione dei Comuni o presso i Comuni ove è chiamata ad operare.
2. L'Unione designa un Coordinatore a cui fa capo l'attività amministrativa della Commissione che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more della designazione di un Coordinatore da parte dell'Unione le funzioni di tale figura professionale saranno svolte in avvalimento dal personale del Comune che assume il ruolo di Ente capofila dei procedimenti inerenti l'autorizzazione paesaggistica.
3. La Commissione nella sua prima seduta prende visione del presente regolamento ed elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente in seno alla stessa.
4. Le sedute sono convocate dal Presidente a seguito di istanza scritta dei responsabili dei procedimenti dei vari Comuni dell'Unione che proporranno al Coordinatore l'elenco delle pratiche aventi necessità di ottenere il parere della Commissione. La Commissione si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due membri.
6. L'Unione provvede all'organizzazione del servizio di segreteria fornendo la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione, assicura la raccolta e la conservazione dei verbali. L'attività

istruttoria e di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rimane in capo ai Comuni.

7. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della vigente normativa in materia di accessi agli atti.

8. La convocazione è inviata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica certificata (PEC).

9. Al fine di garantire ai membri di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

10. Il Coordinatore fissa e trasmette l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione delle istanze o di loro integrazioni al protocollo comunale. Nella stessa seduta possono essere esaminate pratiche di più Comuni.

13. Eventuali altri presenti ai lavori della Commissione, invitati per la trattazione di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.

14. Nel caso di progetti in cui sia direttamente o indirettamente interessato un membro della Commissione, questi, se presente, deve denunciare la propria condizione ed astenersi dall'esprimere parere sullo stesso progetto. Vi è interesse all'argomento quando un membro della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando abbia un ruolo negli appalti per la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

15. La Commissione esprime i propri pareri con la presenza di almeno due membri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

16. La Commissione ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali ritenuti utili per l'espressione del parere.

17. La Commissione esprime parere obbligatorio motivato al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

18. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il

riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

19. Il verbale è firmato, ove possibile digitalmente, dal segretario estensore e dai membri della Commissione presenti.

Art. 7. Attribuzione della Commissione.

1. La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico dell'Unione dei Comuni che esplica le sue funzioni anche a favore dei singoli Comuni aderenti. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.

2. La Commissione paesaggistica esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale.

3. In particolare la Commissione per il Paesaggio esprime parere per:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- b) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- c) espressione del parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47;

4. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente dell'Area Tecnica dell'Unione, ovvero su richiesta delle Amministrazioni Comunali, per casi di particolare specificità e di complessità paesistico ambientale.

5. Alle riunioni della Commissione potrà partecipare un rappresentante della competente Soprintendenza secondo modalità da stabilirsi in un accordo fra Unione Valdera e Soprintendenza medesima. Il rappresentante della Soprintendenza esprimerà un parere decisorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune e sostitutivo del parere di cui all'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 8. Rapporto con le strutture organizzative del Comune.

1. Le Amministrazioni comunali che sottopongono pratiche all'esame della Commissione garantiscono la presenza di un proprio dipendente (Istruttore o Responsabile del Procedimento comunale) che non ha diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

2. I commissari garantiscono alle Amministrazioni la massima collaborazione, finalizzata a snellire e semplificare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 9. Compensi.

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute che non potrà superare il gettone previsto per la carica di consigliere nel Comune aderente più popoloso.

2. Le spese relative al funzionamento della Commissione verranno liquidate dall'Unione Valdera e ripartite fra i Comuni in proporzione al numero di istanze rispettivamente valutate.

Art. 10 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute normative statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 11. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.